

Rassegna stampa del 10/1/2019

- » Commissari di gara, slitta l'Albo
- » Anac: vicinanza al cantiere irrilevante per l'assegnazione di un appalto
- » Abusi edilizi, vale la delazione
- » Spiagge, regioni senza poteri
- » Bollo e-fattura, conto automatico e pagamento trimestrale
- » Fatture con un codice di Sos
- » Controlli formali senza saldo e stralcio
- » Stp, prestazione d'opera per i soci con partita Iva
- » Isa, fissati con le rimanenze

Commissari di gara, slitta l'Albo

APPALTI

Obbligo rinviato al 15 aprile
Cantone: ha pesato
l'incertezza normativa

Mauro Salerno

Slitta di tre mesi, al prossimo 15 aprile, l'obbligo di utilizzare esperti indipendenti sorteggiati all'interno dell'albo gestito dall'Anac per aggiudicare gli appalti pubblici, come previsto dal codice dei contratti in vigore dal 2016. Codice che il Governo si appresta peraltro a riformare, intervenendo sul decreto Semplificazioni all'esame del Senato. Toppo pochi gli esperti iscritti all'albo, aperto dal 10 settembre, per garantire la funzionalità del sistema senza rischiare pesanti contraccolpi su un mercato degli appalti che già sconta gli effetti di una crisi pluriennale, soprattutto nelle costruzioni. «Ci aspettavamo di dover far fronte a un'alluvione di richieste - commenta senza nascondere la sorpresa il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone - ma evidentemente ha pesato di più l'incertezza legata al fatto che molte novità possano venire messe in discussione».

Di certo l'alluvione non c'è stata. E ieri l'Autorità ha dovuto prendere atto che non era il caso di far partire l'albo senza la garanzia di poter mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un numero di commissari sufficiente a far fronte alle gare. Al momento nel-

l'albo risultano 2.179 esperti iscritti. Di questi, inoltre, 1.040 sono dipendenti di Pa che intendono partecipare solo a commissioni interne, dunque non disponibili a ottenere incarichi in qualità di "indipendenti". Per Cantone ad aver ridotto l'appeal dell'albo «su cui avevamo registrato un forte interesse all'indomani del nuovo codice» è stata proprio l'incertezza sul mantenimento dell'attuale assetto normativo. Per iscriversi all'albo è necessario versare una tassa annuale di 168 euro, oltre a stipulare una copertura assicurativa. Anche se non si tratta di cifre particolarmente onerose, di fronte alla percezione del rischio di un passo indietro normativo, questo fattore può aver esercitato il suo peso.

Oltre alla penuria di iscrizioni, sulla scelta di far slittare l'avvio dell'albo al 15 aprile ha giocato anche il fatto che allo stato le norme non consentono alle Pa di «nominare commissari con modalità diverse» in caso di «carenza di esperti». Su questo punto specifico, l'Anac, invierà una segnalazione a Governo e Parlamento chiedendo di intervenire sul codice permettendo, in questo caso, alle Pa di andare avanti con commissari interni. «Mantenendo però un minimo di trasparenza», conclude l'ex magistrato.

Anac: vicinanza al cantiere irrilevante per l'assegnazione di un appalto

DI ANDREA MASCOLINI

È illegittimo valutare in sede di offerta la presenza di dipendenti «a chilometro zero», della vicinanza al cantiere e dell'anzianità di servizio presso la stessa azienda. E quanto afferma l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018 in una fattispecie riguardante un appalto da 2,5 milioni di euro, bandito dall'Ater di Vicenza per due nuovi fabbricati residenziali con 18 alloggi a Schio.

Nel disciplinare di gara alcuni sub criteri del criterio generale «Risorse umane», avevano ad oggetto: il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa; il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea; la vicinanza della manodopera; la professionalità del referente tecnico del concorrente. Inoltre era stato inserito anche il criterio della vicinanza (della sede operativa) al sito del cantiere elemento tale da conferire un punteggio aggiuntivo in caso di subappalto o «prestazioni affidate a terzi non considerate subappalto».

La vicenda esaminata dall'Anac attiene dell'art. 95, comma 6, lett. e, che ammette la previsione tra i criteri di valutazione anche dei seguenti elementi: «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato», nel presupposto che per determinate categorie di prestazioni, le caratteristiche del personale impiegato possono incidere sulla qualità dell'offerta. Anche leggendo le linee guida Anac n. 2 si evince che la valutazione di profili soggettivi in fase di offerta risulta corretta: a) se aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente «illuminare» la qualità dell'offerta e b) a condizione

che lo specifico punteggio assegnato non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Premessi questi «paletti», l'Anac ha bocciato l'individuazione dei citati criteri, in primo luogo perché «sotto il profilo formativo ed esperienziale, non risulta in alcun modo dimostrato che la prestazione resa da un componente delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un'anzianità professionale particolarmente elevata, svolta sempre presso l'operatore economico che presenta l'offerta». In secondo luogo perché rivestono «contenuto contrario ai principi concorrenziali» anche i criteri relativi all'attribuzione di un ulteriore punteggio agli operatori economici che siano in grado di dimostrare l'impiego di personale (maestranze e referente tecnico) proveniente dal territorio di riferimento, nonché quello della vicinanza (della sede operativa) al sito del cantiere.

Per l'Anac, è «di assoluta evidenza come i criteri in questione, non potendo essere ragionevolmente giustificati in nome di un'effettiva incidenza sulla prestazione richiesta - essendo evidentemente ben possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un'efficiente esecuzione dei lavori a farsi - finiscano per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell'offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale».

Tar Lazio: sì all'utilizzo di fonti spurie

Abusi edilizi, vale la delazione

DI DARIO FERRARA

Sì alla delazione contro gli abusi edilizi. Scatta la sanzione per il proprietario dell'immobile quando si scopre che ha installato manufatti senza autorizzazione. E ciò anche se a segnalare l'irregolarità è una lettera anonima arrivata ai vigili urbani. L'ha scritta un vicino infastidito o soltanto invidioso? Non importa. La denuncia proveniente dallo sconosciuto risulta utilizzabile: rappresenta soltanto un sollecito all'accertamento. La validità dell'accertamento è riconosciuta per analogia in base alle regole applicabili nel procedimento penale. È quanto emerge dalla sentenza 10268/18, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.

Giurisprudenza superata. Costa cara la gola profonda al proprietario del terreno: pagherà la sanzione di 1.668 euro notificata dal comune per le opere realizzate in assenza di Dia-Scia ex articolo 2, comma 60, della legge 662/96; l'importo è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato in 834 euro. Risulta ancorata a un orientamento di

giurisprudenza penale ormai superato la tesi del privato secondo cui la lettera anonima non potrebbe avviare il procedimento in base a un'applicazione analogica dell'articolo 333, comma terzo cpp.

Attività informale. Il collegio aderisce all'indirizzo più recente secondo cui l'apporto dell'esposto di autore sconosciuto è limitato nella fase della pre-inchiesta, in cui gli investigatori cercano elementi utili per individuare la notizia di reato: in quel momento l'attività compiuta da pm e polizia giudiziaria resta informale e atipica e può attingere a fonti spurie ex articolo 330 cpp. È vero, va escluso che la denuncia non firmata si possa porre a fondamento di intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri: si tratta infatti di atti tipici di indagine che presuppongono l'esistenza di indizi di colpevolezza. Ma gli elementi dell'esposto possono stimolare l'attività di iniziativa del pm e della polizia giudiziaria. Altrettanto vale per i vigili urbani che hanno compiuto l'accertamento sulla base della «soffiata». Al privato non resta che pagare, anche le spese di lite, e guardarsi dai vicini.

La Consulta bocchia la legge ligure che le prorogava di 30 anni aggirando la Bolkestein

Spiagge, regioni senza poteri

La durata delle concessioni è competenza dello Stato

DI FRANCESCO CERISANO

Sulla durata delle concessioni demaniali marittime le regioni non possono fare da sé. Si tratta infatti di una materia riservata alla competenza legislativa dello Stato a cui spetta stabilire i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni, in ossequio ai principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Sulla base di queste motivazioni la Corte costituzionale, con la prima sentenza dell'anno (n.1/2019, depositata ieri) ha dichiarato illegittima buona parte della legge regionale emanata dalla Liguria nel 2017 (n.26) che estendeva per 30 anni la durata delle concessioni in essere e di quelle rilasciate prima del 31 dicembre 2009.

Dopo le due sentenze del 2017 (n.40 e n.157), che avevano bocciato rispettivamente le leggi della Puglia e della Toscana, e quella del 2018 (n.118) che ha dichiarato illegittima la legge regionale dell'Abruzzo, la Consulta è stata nuovamente chiamata in causa dal governo per bacchettare i tentativi di fuga in avanti delle regioni su una materia alquanto spinosa, più volte oggetto di contenzioso con l'Unione europea.

La prima procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia risale infatti al 2009 e trova fondamento giuridico nella direttiva Bolkestein 2006/123/Ce (cosiddetta «direttiva servizi») che vieta il rinnovo automatico delle concessioni. Il contenzioso con l'Ue si sarebbe dovuto concludere già nel 2010 a seguito dell'approvazione della legge comunitaria che delegava il governo a riordinare complessivamente la normativa. Tut-

tavia, il mancato esercizio delle delega entro i termini previsti, e la conseguente necessità da parte del governo di approvare un decreto legge (n.179/2012) che disponesse la proroga a fine 2020 delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2015, ha riaperto il conflitto con Bruxelles, acuitosi dopo che con una sentenza del luglio 2016 la Corte di giustizia Ue ha ritenuto disapplicabile la proroga al 2020 disposta dalla legge italiana. Di qui la necessità di intervenire nuovamente con un decreto legge (n.113/2016) a norma del quale, «nelle more della revisione e del riordino della materia, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità», veniva previsto «che conservassero validità i rapporti già instaurati e pendenti». Il successivo progetto di legge di riordino, presentato dal governo Gentiloni il 15 febbraio 2017 è però decaduto con la conclusione della passata legislatura. Il resto è storia recente con la legge di bilancio 2019 che prova nuovamente a operare un riordino complessivo della materia e nel frattempo rinvia le concessioni di 15 anni. In questo contesto si inserisce la legge regionale ligure con la sua proroga trentennale tesa a «garantire la continuità aziendale e il legittimo affidamento dei titolari di concessioni». Un'esigenza che,

tuttavia, secondo la Consulta «non vale a escludere il vulnus arrecato alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza». Né si può legittimamente affermare che, quando il legislatore statale resta inerte nel disciplinare una materia, la regione possa anticipare l'intervento normativo statale. Non esiste infatti nel nostro ordinamento un principio di «cedevolezza invertita» che consenta alle regioni un intervento sostitutivo che invece la legge riconosce solo come prerogativa statale.

Bollo e-fattura, conto automatico e pagamento trimestrale

ADEMPIMENTI

Operative le nuove regole sull'imposta: l'Agenzia effettuerà il conteggio

Versamenti entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento

Federica Polsinelli
Benedetto Santacroce

Per le fatture elettroniche pagamento del bollo entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. Le nuove regole, però, non operano per gli atti e i documenti fiscali informatici diversi dalle fatture elettroniche.

La novità, che avrà un impatto diretto già sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, è stata prevista dal decreto del ministro dell'Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta

ufficiale del 7 gennaio. In particolare, il Dm ha stabilito che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Per quanto riguarda l'ammontare da versare per le e-fatture emesse, sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l'informazione relativa all'ammontare dell'imposta dovuta sarà riportata all'interno dell'area riservata del contribuente, presente sul sito dell'Agenzia. È evidente che lo scopo della disposizione è quello di semplificare le modalità di pagamento delle imposte di bollo relative alle fatture elettroniche e facilitare così l'adempimento da parte del contribuente.

A completare il nuovo perimetro applicativo sono, poi, le due modalità di pagamento previste; di fatti, sul sito dell'Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia. Questa semplificazione è sicuramente apprezzabile, in quanto un calcolo automatizzato evita errori e consente ai contribuenti di verificare eventuali dimenticanze.

IN BREVE

1. Fattura elettronica

Termini e scadenze

Il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (primo adempimento 20 aprile 2019) sulla base dei dati che sono presenti all'interno delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi

Modalità di pagamento

- Mediante il servizio presente

all'interno della predetta area riservata con addebito su conto corrente bancario o postale;
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate

Caratteristiche

Le fatture elettroniche devono riportare specifica annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto Mef 17 giugno 2014

2. Documenti informatici fiscalmente rilevanti

Termini e scadenze

Il versamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile (o entro il 29 aprile per gli anni bisestili)

Modalità di pagamento

Mediante il modello F24 (codice tributo 2501)

Per le fatture in formato Xml, non vanno comunque considerate tutte le altre modalità di pagamento, come il contrassegno o l'assolvimento dell'imposta mediante autorizzazione virtuale. In riferimento a quest'ultimo profilo, l'Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15 del Dpr 642/1972.

Si evidenzia, infine, che le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto ministeriale così modificato.

Resta, invece, fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 per il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale), emessi o utilizzati durante l'anno. Il decreto in esame ha difatti espressamente lasciato inalterata la precedente modalità, che prevede il versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l'anno.

In definitiva, la nuova disposizione introduce un sistema binario a seconda del tipo di documento a cui si riferisce l'imposta di bollo, aggiungendo di fatto al sistema e-fattura un automatismo che può risultare particolarmente agevole per gli operatori economici.

Prontuario sulle problematiche più ricorrenti nella gestione della trasmissione

Fatture con un codice di Sos

La sigla convenzionale di 7 volte zero mette al riparo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'emissione della fattura elettronica a qualsiasi soggetto, sia esso privato sia soggetto passivo Iva, non è necessario che il ricevente (cessionario e/o committente) sia in possesso del codice destinatario e/o di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). In tal caso, il Sistema di Interscambio (SdI) renderà disponibile la fattura nel cassetto fiscale del destinatario. Questa la risposta a un'ulteriore e ricorrente problematica, tenendo presente delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (Faq e guida) anche se, in linea di principio, il fornitore deve ottenere dal proprio cliente l'indirizzo telematico cui inviare la fattura, che a sua volta potrà essere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del cliente (quella aziendale oppure una Pec dedicata) o dello studio con cui il cliente ha formalizzato un apposito accordo o, in alternativa, un codice destinatario (codice univoco), ossia l'indirizzo telematico di un provider con il quale il cliente ha formalizzato un apposito accordo di servizio. Sul punto, si ribadisce che, nel caso in cui il cliente non abbia comunicato alcun indirizzo telematico al fornitore, questi potrà comunque emettere fattura, ai sensi delle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate (provvedimento 30/04/2018, § 3.4, lettera e), indicando nel campo codice destinatario il codice convenzionale «0000000», con consegna

tempestiva al cliente di una copia della fattura e con contestuale comunicazione (anche sulla copia cartacea) che l'originale è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento sempre ai rapporti con privati, il Sistema di Interscambio (SdI) restituisce all'invio della fattura elettronica un messaggio con la notifica di mancata consegna ovvero che non è stato ancora possibile trasmettere al destinatario il file <...>, con l'ulteriore indicazione che «si procederà a un nuovo tentativo di trasmissione»; in tal caso nessuna preoccupazione, giacché nella prima parte dell'allegato XML si potrà rilevare la motivazione di detto esito ovvero che «la fattura è disponibile in consultazione

I casi più ricorrenti

Assenza di codice o Pec	Emissione sempre e comunque da parte degli obbligati con utilizzo del codice convenzionale «0000000», consegna tempestiva al cliente di una copia della fattura e contestuale comunicazione che l'originale è disposizione nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
Fattura scartata e/o rifiutata	Il nuovo invio entro i cinque giorni dallo scarto può contenere la fattura con la stessa data e lo stesso numero del documento originario mutando, però, l'identificativo progressivo univoco
Fattura cartacea 2018	Una possibile lettura, pur in presenza di un procedimento anomalo, fa ritenere di poter tenere conto della fattura cartacea, se ricevuta nel 2018, anche ai fini della relativa liquidazione del tributo nel medesimo periodo d'imposta (2018)

nell'area riservata a partire dalla <Data Messa a Disposizione>» e, inoltre, che «non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura <Codice Destinatario: 0000000>», con la conseguenza che si può restare inerti giacché la fattura è stata messa sicuramente a disposizione nel relativo cassetto fiscale. Nel caso in cui il sistema rifiuti l'emissione di una fattura elettronica ci si chiede spesso se la stessa debba essere inviata nuovamente con il medesimo numero o con un diverso numero progressivo, stante il fatto che il documento digitale deve rispettare una precisa regola di nomenclatura; sul punto, l'Agenzia delle entrate aveva già fornito precisazioni sul tema con un preciso documento di prassi (circ. 13/E/2018), chiarendo che il nuovo invio, entro i cinque giorni dallo scarto, può contenere la fattura con la stessa data e lo stesso numero del documento originario mutando, però, l'identificativo progressivo

univoco. Nel caso in cui l'emissione con il medesimo numero e data non sia praticabile è possibile effettuare la corretta emissione con due modalità alternative, la prima con l'emissione di una fattura con un nuovo numero e data, coerenti con gli ulteriori documenti emessi (quindi progressivi) con storno (nota di credito interna) della fattura iniziale oppure con l'emissione di una fattura avente una numerazione distinta che mantenga una sua propria progressività e che faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di un precedente, come per esempio 1/R o 1/S; quindi, a fronte della fattura n. 2 del 7/1/2019 e n. 30 dell'8/1/2019, uniche fatture scartate, potranno essere emesse la n. 2/R del 16/1/2019 e la n. 30/R del 18/1/2019, da annotare nello specifico sezionale. Un ulteriore problema, infine, concerne le fatture emesse in digitale nel 2018, in assenza di obbligo per gli emittenti, ma che risultano pervenute al destinatario all'indirizzo Pec, hub o cassetto fiscale nel 2019, a prescindere dal consenso del ricevente.

Stante il fatto che l'obbligo di emissione in formato elettronico è scattato nel 2019, si ritiene che il ricevente, pur in presenza di un procedimento anomalo e contrario, che non potrà funzionare a regime, potrà tenere conto della fattura cartacea, se ricevuta nel 2018, anche ai fini della relativa liquidazione del tributo nel medesimo periodo d'imposta (2018). Una possibile lettura in tal senso potrebbe essere ricercata nel quarto periodo, del comma 6, dell'art. 1, del dlgs 127/2015, dopo la conversione in legge del dl 119/2018, in vigore dallo scorso 19 dicembre, secondo il quale per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, le disposizioni sulla disapplicazione delle sanzioni per i lievi ritardi entro la scadenza di liquidazione Iva di riferimento si applicano sino al 30 settembre prossimo.

—© Riproduzione riservata—■

LA SANATORIA TRACCIA UN PERIMETRO DELIMITATO

Controlli formali senza saldo e stralcio

Il saldo e stralcio fa fuori tributi locali e controlli formali.

Il pezzo forte della pacificazione fiscale del governo gialloverde, ovvero il condono a saldo e stralcio, così come strutturato, traccia un perimetro applicativo fortemente ridotto che di fatto lascia fuori tutta una serie debiti, come quelli relativi ai tributi locali e, seguendo il tenore letterale della norma, forse anche quelli derivanti dalle rettifiche dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/73).

Sebbene il nuovo condono consenta di sanare, come già disposto per la rottamazione delle cartelle, i debiti fiscali affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, un arco temporale di certo ampio, dall'altro però limita l'ambito applicativo esclusivamente ai carichi derivanti da derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui 36-bis e 54-bis (oltre che all'omesso versamento dei debiti previdenziali) escludendo quindi tutta una serie di ruoli emessi da Regioni e Province come Imu, Tasi, Ici, Tarsu, Tares, Tari così come tutte le cartelle emesse per violazioni del codice della strada.

In questo caso l'intento del legislatore è chiaro ed è quello di puntare unicamente a una precisa categoria di contribuenti con un precisa tipologia di debiti ovvero le persone fisiche che regolarmente hanno presentato la dichiarazione ma che poi, per diversi motivi, non hanno non hanno adempiuto al pagamento delle imposte e dei contributi.

Anche il richiamo alle attività di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72 non è banale e delinea esattamente lo spirito della norma.

Entrambi gli articoli richiamati infatti disciplinano quelli che sono definiti «controlli automatizzati» ovvero le comunicazioni emesse dall'Agenzia delle entrate al fine di verificare

la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate con le quali, in caso di difformità, si riliquidando imposte, contributi, premi dovuti e rimborsi spettanti; mentre il controllo da 36-bis disciplina l'accertamento dei dati reddituali, il 54-bis invece regola l'accertamento automatico dell'imposta sul valore aggiunto.

In requisito implicito sembra dunque essere quello della regolarità della presentazione del dichiarativo e da qui però, seguendo quanto letteralmente riportato nella norma più precisamente nel comma 184 della legge n.145/2018 nasce il dubbio sulla possibilità di sanare anche i debiti derivanti dai controlli formali di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/73.

I controlli formali da 36-ter consistono nella verifica della corrispondenza tra i dati inseriti nelle dichiarazioni dei redditi relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici ecc.). In caso di difformità l'Agenzia delle entrate rettifica la dichiarazione, richiede in prima battuta al contribuente il dovuto con sanzione ridotta, e in caso di mancato pagamento dell'avviso, passa la palla al riscossore che emette la cartella con sanzioni maggiorate al 30%.

Dunque, se da un lato i ruoli da 36-ter potrebbero essere ricondotti nella più ampia casistica indicata nella disposizione ovvero quella dei «carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte» la chiara e successiva elencazione dei carichi «sanabili» ovvero quelli attività da 36-bis e 52-bis potrebbe di fatto escludere i controlli formali 36-ter poiché atti non espressamente citati nella norma.

Giuliano Mandolesi

—© Riproduzione riservata—

INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Stp, prestazione d'opera per i soci con partita Iva

Qualora lo Statuto sociale non preveda la possibilità di conferimenti in natura, i soci professionisti delle società tra professionisti (Stp) nelle forme di srl possono stipulare con le stesse un contratto di prestazione d'opera, di cui agli artt. 2230 e seguenti codice civile, percependo un compenso in funzione dell'attività lavorativa svolta, a prescindere sia dal risultato economico della Stp che dalla partecipazione posseduta nel capitale. È quanto risulta dalla risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018 dell'Agenzia delle entrate, che, dopo la precedente risposta n. 904-1126/2017 (si veda *ItaliaOggi* del 27 ottobre 2017), completa il mosaico delle diverse possibilità di remunerazione dei soci professionisti delle Stp srl.

Se il socio professionista è titolare di partita Iva individuale può essere compensato per l'effettiva attività professionale svolta a favore della Stp mediante un contratto di prestazione d'opera. Dal punto di vista fiscale, trattasi di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53 Tuir, sul quale la Stp è tenuta a operare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 dpr 600/1973. Qualora il socio rivesta anche la carica di amministratore della Stp con delibera del relativo compenso, quest'ultimo rientra tra quelli professionali fatturati con Iva. Questa casistica risulta senz'altro maggiormente adatta ai giovani soci professionisti o comunque a quelli titolari di piccole quote sociali, la cui remunerazione non compensa adeguatamente l'effettiva attività professionale svolta a favore della Stp.

Se il socio professionista non è invece titolare di partita Iva individuale e riveste la carica di amministratore della Stp con delibera del relativo compenso, quest'ultimo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) Tuir, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore. Questa seconda casistica si confà maggiormente ai soci senior o comunque a quelli che detengono quote di maggioranza della Stp.

Ferme le problematiche ancora irrisolte sugli aspetti previdenziali dei soci professionisti delle Stp, dal punto di vista fiscale il quadro è ora delineato. Sulla base della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), poi, i giovani soci professionisti, o comunque quelli titolari di quote sociali minoritarie, potrebbero rientrare nel nuovo regime forfettario che fino alla soglia di 65mila euro di compensi annuali prevede una tassazione sostitutiva del 15% e obblighi fiscali semplificati. Da questo punto di vista, il lamentato disincentivo alla costituzione di studi integrati e multidisciplinari che il suddetto regime forfettario provocherebbe varrebbe esclusivamente per gli studi associati e non invece per le Stp.

Claudio Della Monica

La sorpresa arriva dalle note metodologiche. Da indicare il dato iniziale e finale

Isa, fissati con le rimanenze

Fattore cardine anche per i nuovi studi di settore

DI ANDREA BONGI

Nuovi Isa con l'ossessione delle rimanenze. Dall'esame delle note metodologiche dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale, approvati con il Dm 28 dicembre 2018, emerge infatti che anche per i nuovi strumenti di compliance, al pari degli studi di settore, la gestione delle scorte di magazzino costituisce uno dei fattori cardine per le analisi di affidabilità e di anomalia. Peccato che per la maggior parte delle imprese che a far data dal periodo d'imposta 2018 applicheranno i nuovi indicatori di affidabilità fiscale, le rimanenze non sono «fiscalmente» rilevanti per effetto della sciagurata revisione del regime di determinazione del reddito delle imprese minori operata dal legislatore con la legge n.232 del 2016. Tutto ciò significa che per molte delle imprese alle quali si applicheranno i 175 nuovi modelli Isa da allegare alla dichiarazione dei redditi occorrerà indicare, in appositi righi dei quadri RG, il valore delle rimanenze iniziali e finali di materie prime, merci, prodotti finiti, opere e servizi di durata ultrannuale, ecc.

Quando il ciclo aziendale naturale è «a costi, ricavi e rimanenze» ecco che le note metodologiche dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale allegati al citato decreto ministeriale, fanno riferimento al c.d. «magazzino» sia per il calcolo degli indicatori elementari di affidabilità sia per gli indicatori elementari di anomalia. Sulla base di quanto

finora detto prendiamo a riferimento uno dei nuovi modelli Isa di recente approvazione: «AD09U - produzione di legno e fabbricazione del mobile». Per il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, recitano le note metodologiche dell'Isa in questione, vengono utilizzati indicatori elementari suddivisi nei due gruppi sopra ricordati. Il primo gruppo è costituito dagli indicatori elementari di affidabilità il cui compito è quello di individuare l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all'interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10. Per il modello Isa in oggetto la «durata e decumulo delle scorte» è uno dei quattro indicatori elementari su cui si basa la costruzione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. Gli altri tre indicatori elementari sono invece: Ricavi per addetto; Valore aggiunto per addetto e Reddito per addetto. L'indicatore «Durata e decumulo delle scorte» recita la nota metodologica, rappresenta un indicatore dalla media semplice di due indicatori elementari «Durata delle scorte» e

«Decumulo delle scorte». Il primo, già noto in vigenza degli studi di settore, misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. Il secondo fornisce invece una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino

nel corso dell'anno. Ma come abbiamo già visto per questo tipo di imprese la gestione del magazzino svolge un ruolo fondamentale anche nella costruzione degli indicatori elementari di anomalia. Questi ultimi hanno il compito di evidenziare la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli Isa, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta. Nel modello Isa preso ad esempio, ma lo stesso si verifica anche nei modelli delle altre attività a costi, ricavi e rimanenze, tutti gli indicatori elementari di anomalia della gestione caratteristica sono influenzati dalle variabili del magazzino. All'interno di questa area la nota metodologica

richiama infatti indicatori quali: il costo del venduto e la corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze. Come si può facilmente intuire anche nell'era dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale, la maggior parte dei modelli relativi alle imprese del commercio, dei servizi, delle manifatture e dell'agricoltura, utilizzeranno le rimanenze di magazzino come uno dei fattori chiave per la determinazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale.

Ciò significa che quella dicotomia fra il reddito d'impresa dichiarato e quello utile ai fini del calcolo degli studi di settore, creatasi all'indomani delle citate modifiche al regime di determinazione del reddito delle imprese minori, continuerà a perseguire i contribuenti anche in vigenza dei nuovi Isa. Anche questi ultimi infatti, ma non poteva essere altrimenti, sono ossessionati dalle rimanenze di magazzino.

— © Riproduzione riservata —